

# **COMUNE DI PRATA DI PORDENONE**

Provincia di Pordenone



# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

# **COPIA**

ANNO 2017 **N. 19** del Reg. Delibere

OGGETTO: ACQUISIZIONE AZIONI GEA S.P.A. DI PORDENONE ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.

L'anno 2017, il giorno 20 del mese di APRILE alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
DOTT. FAVOT DORINO	Sindaco	Presente
SIG. BOER STEFANO	Consigliere	Assente
SIG. CERESER GIOVANNI	Vice Sindaco	Presente
SIG. CESCON CANDIDO	Consigliere	Presente
DOTT. GASPAROTTO DANIELE	Consigliere	Presente
SIG. MACCAN MARZIO	Assessore	Presente
SIG. PUJATTI FABIO	Consigliere	Presente
SIG. RIZZI SERGIO	Assessore	Presente
ING. ROS YURI	Assessore	Presente
SIG. ROSSETTO MAURIZIO	Assessore	Presente
GEOM. BELFANTI NERIO	Consigliere	Presente
SIG. DE MARCHI DENIS	Consigliere	Assente
SIG.RA PIGOZZI NADIA	Consigliere	Presente
DOTT. GIACOMET SIMONE	Consigliere	Presente
SIG. ROSSETTO WALTER	Consigliere	Presente
SIG. PUIATTI MORENO	Consigliere	Presente
SIG.RA VEDOVATO MICHELA	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario PEDRON DOTT. MASSIMO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. DORINO nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

# OGGETTO: ACQUISIZIONE AZIONI GEA S.P.A. DI PORDENONE ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che sono in scadenza i termini dell'attuale rapporto contrattuale tra il Comune di Prata di Pordenone e l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

#### PREMESSO altresì:

- che l'art. 14, comma 27 lett. f), del **DL 78/2010**, convertito in legge n. 122/2010, e come successivamente modificato dalla legge n. 135/2012, prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi:
- che l'articolo **112** recante "**Servizi pubblici locali**" del D.Lgs. 267/2000 prevede al comma 1 che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTA la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", che, in attuazione delle disposizioni nazionali ed europee, detta le norme in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ed in particolare:

- l'articolo 2 recante "Principi", comma 3, il quale prevede che in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge medesima, osservando il principio di precauzione, nonché i principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale; nel rispetto dei suddetti principi gli Enti locali perseguono l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo; a tal fine realizzano politiche tese a favorire una gestione efficiente dei rifiuti promuovendo strategie di prevenzione della produzione dei rifiuti, di riutilizzo di beni e materiali non ancora diventati rifiuti, di incremento della raccolta differenziata e del recupero e riciclaggio dei rifiuti al fine di ridurne i quantitativi avviati a smaltimento;
- l'articolo 3 recante "Individuazione dell'Ambito territoriale ottimale", comma 1, il quale prevede che sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, l'intero territorio regionale costituisce l'Ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 152/2006;
  - l'articolo 4 recante "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" ed in particolare:
- il comma 1 il quale prevede che è costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani previste dal decreto legislativo 152/2006:
- il comma 5 il quale prevede che l'AUSIR svolge funzioni di programmazione,

organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- il comma 6 il quale prevede che per l'espletamento delle proprie funzioni e attività l'AUSIR è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore generale;
  - l'articolo 6 recante "Assemblea regionale d'ambito" ed in particolare:
- il comma 1 il quale prevede che l'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da un Sindaco per ciascuna area di aggregazione di Comuni, così come prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 recante "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";
- il comma 7 il quale prevede che l'Assemblea regionale d'ambito svolge le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5, con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale e provvede:
- a) alla definizione dell'organizzazione del servizio, nonché alla scelta delle relative forme di affidamento nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore e previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate;
- **b)** all'approvazione e all'aggiornamento, acquisito il parere consultivo delle Assemblee locali interessate, del Piano d'ambito comprensivo della ricognizione delle infrastrutture, del programma degli interventi, del modello gestionale e organizzativo e del piano economicofinanziario;
- c) all'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 16 e nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore;
- **d)** all'approvazione della convenzione di servizio e del relativo disciplinare, nel rispetto delle convenzioni tipo adottate dalla Regione;
- e) alla predisposizione, previo parere del Comitato utenti del servizio, degli schemi di riferimento della Carta del servizio, nonché all'espressione di un preventivo parere su ogni proposta di aggiornamento delle Carte dei servizi ai sensi dell'articolo 19, comma 3;
  - l'articolo 16 recante "Affidamento dei servizi" ed in particolare:
- il comma 1 il quale prevede che l'AUSIR delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore;
- il comma 2 il quale prevede che l'AUSIR può affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a società interamente pubbliche mediante affidamento diretto, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house e, comunque, partecipate dagli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale;
- il comma 3 il quale prevede che le gestioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, proseguono fino a naturale scadenza, salvo diritto di rinuncia all'affidamento del servizio da esercitare, da parte delle società affidatarie, nel rispetto delle modalità da negoziare con l'AUSIR;
- il comma 5 il quale prevede che nell'ipotesi di aggregazione delle gestioni mediante operazioni societarie, comprese fusioni, acquisizioni o conferimenti, l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste;
- l'articolo 25 recante "Disposizioni transitorie", comma 2, il quale prevede che al fine di garantire la regolare erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nelle more della piena operatività dell'AUSIR e, comunque non oltre trenta giorni dalla nomina del direttore generale, i Comuni continuano a esercitare le proprie funzioni, ciascuno con riferimento agli ambiti di competenza; in ogni caso gli atti assunti per garantire la continuità dei servizi resi non potranno avere durata superiore al 31 dicembre 2017;

#### **RILEVATO:**

- che l'AUSIR non è ancora pienamente operativo;
- che, in ogni caso, non si è ancora provveduto alla nomina del direttore generale;
- che pertanto, ai sensi della sopraccitata normativa, spettano a questo Comune tutte le decisioni in merito al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul proprio territorio;

#### **CONSIDERATO:**

- che si rende necessario non interrompere l'erogazione di un servizio pubblico essenziale e di tutelare l'igiene e la salute pubblica;
- che le forme di gestione del servizio di cui trattasi previste dall'ordinamento sono sostanzialmente le seguenti:
- a. affidamento diretto del servizio a società pubblica in house,
- **b.** affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto"),
- c. affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica,
- **d.** gestione in proprio;
- che questo Comune ritiene opportuno attivare –a partire indicativamente dal 01.06.2017 e fino alla data indicata nel presente atto- il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante la modalità in house, e a tal fine acquisire la partecipazione nella società GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali Spa con sede a Pordenone, per le motivazioni espresse nella presente delibera e nei relativi allegati;

**RILEVATO** che la norma principale che disciplina l'acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica è il **decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175** recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ed in particolare:
[-- Toc469075568--]

- l'articolo 2 recante "Definizioni", il quale prevede che ai fini del medesimo decreto si intendono per:
- **«controllo»**: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
- «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
- «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
- «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o

suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

- «società»: gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;
- «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo;
- «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;
- «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;
- l'articolo 3 recante "Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica", comma 1, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare a società costituite in forma di società per azioni;
- l'articolo 4 recante "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, fra cui, a titolo esemplificativo le seguenti:
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - l'articolo 5 recante "Oneri di motivazione analitica", il quale prevede:
- al comma 1 che ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; la motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- al comma 2 che l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;
- al comma 3 che l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- l'articolo 7 recante "Costituzione di società a partecipazione pubblica", il quale prevede:
- al comma 1 che in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale;
- al comma 2 che l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1:

• l'articolo 8 recante "Acquisto di partecipazioni in società già costituite", il quale prevede, al comma 1, che le operazioni che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;

#### ATTESO:

- che il sopraccitato D.Lgs. 175/2016 è stato emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. "legge Madia");
- che con la sentenza n. 251 del 25 novembre 2016, la Corte costituzionale ha pronunciato declaratoria di incostituzionalità della legge 124/2015, ed in particolare dell'articolo 18, lett. a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7);
- che il paragrafo nove della sopraccitata sentenza afferma che "Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione";
- che alla luce della tipologia di vizio rilevato dalla Consulta che ha portato all'espunzione della legge di delegazione dall'ordinamento –nello specifico, il vizio di violazione del principio di leale collaborazione, ex articoli 5 e 120 della Costituzione, verificatosi in virtù di una sorta di error in procedendo non avendo "il Governo avviato le procedure inerenti all'intesa con Regioni ed enti locali nella sede della Conferenza unificata" (paragrafo 8.1 della sentenza della Corte costituzionale)- la declaratoria di incostituzionalità è stata perimetrata con "salvaguardia" delle disposizioni attuative, tra le quali quelle oggetto della presente delibera, e ciò anche in ragione della prospettata possibilità di una "sanatoria" ex post dell'anzidetto error in procedendo ovvero nell'ipotesi di "soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione" (paragrafo nove);
- che a seguito della sentenza n. 251/2016 il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17.02.2017, ha adottato in via preliminare uno schema di decreto recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 175/2016;
- che nella seduta della Conferenza Unificata del 16.03.2017 è stata raggiunta l'Intesa che il Governo si è impegnato a recepire nell'approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri;
  - che ad oggi tale approvazione non è ancora avvenuta;
- che pertanto le sopraccitate disposizioni del D.Lgs. 175/2016 risultano ad oggi vigenti;

## **RILEVATO:**

- che con nota del 13.01.2017 questo Comune ha comunicato a GEA Spa l'intenzione di valutare l'opportunità di acquistare quote azionarie della medesima società, allo scopo di un conseguente affidamento diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- che il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni "CRC" tenutasi lo scorso 20 febbraio 2017, e la seguente assemblea di GEA, hanno autorizzato l'amministratore unico ad acquistare azioni proprie della società dismesse da altri soci legittimandolo ad una successiva alienazione, esprimendo inoltre il gradimento per l'entrata nella compagine societaria del comune di Prata di Pordenone;

**CONSIDERATO** che si ritiene proporzionato acquisire una quota di azioni della società pari a n. 256, corrispondente allo 0,0287% della società, per una spesa complessiva indicativa di euro 1.253,48 pari al valore delle quote in virtù dell'attuale patrimonio netto della società, tenuto conto in particolare:

• delle dimensioni degli altri comuni soci in GEA Spa;

- dei servizi espletati dai comuni soci tramite la società;
- delle dimensioni del servizio pubblico da svolgere nel territorio comunale;
- della garanzia dell'esercizio del controllo analogo anche con una quota fortemente minoritaria;
  - del costo necessario all'acquisizione;
- all'assenza di una politica societaria orientata alla produzione di utile da distribuire ai soci, commisurata al numero delle quote possedute;

**ACQUISITA la relazione** allegata sub A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che reca tutte le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società GEA Gestioni Ecologiche Ambientali Spa da parte del comune di Prata di Pordenone, redatta ai sensi del sopraccitato articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

**RITENUTO** pertanto opportuno, conforme alla normativa vigente e corrispondente al pubblico interesse, aderire al capitale di GEA Spa di Pordenone, ed a tal fine procedere alla acquisizione di n. 256 azioni, per una spesa complessiva indicativa di euro 1.253,48;

**CONSIDERATO** che si ritiene di affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house GEA Spa di Pordenone, nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente, ed in particolare, delle seguenti norme, come di seguito illustrato:

- il D.Lgs. 175/2016;
- il D.Lgs. 50/2016;
- le linee guida n. 7 ANAC;
- il D.L. 179/2012, articolo 34, comma 20;

RICORDATO che il decreto legislativo di riordino dei servizi pubblici locali in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 124/2015 è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 25.11.2016, ma non è stato mai pubblicato, anche a seguito della sopraccitata declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 251 del 25.11.2016 della Corte Costituzionale;

**VISTO** il già richiamato D.lgs. 175/2016, ed in particolare:

- l'articolo 16 recante "Società in house", che prevede:
- al comma 1 che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
- al comma 2 che ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
- a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile:
- c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile;
- al comma 3 che gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al

suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

• l'articolo 26 recante "Altre disposizioni transitorie", il quale prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del decreto medesimo;

VISTO inoltre il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d. Codice degli appalti"), ed in particolare:

- l'articolo 5 recante "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" il quale prevede:
- al comma 1 che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico, non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- al comma 2 che un'amministrazione aggiudicatrice esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;
- l'articolo 192 recante "Regime speciale degli affidamenti in house" il quale prevede:
- al comma 1 che è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui al sopraccitato articolo 5; l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto; la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;
- al comma 2 che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonchè dei

benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonchè di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTO altresì le Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016" approvate dall'ANAC con determinazione n. 235 del 15.02.2017, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del Codice, ed in particolare:

- l'articolo 3 recante "Soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nell'elenco", il quale prevede che sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'Elenco le amministrazioni aggiudicatrici che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house;
- l'articolo 4 recante "Presentazione della domanda" il quale prevede che la domanda di iscrizione è presentata dalle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente, in modalità telematica accedendo al sito web dell'Autorità ed utilizzando l'apposito applicativo reso disponibile on line;
- l'articolo 5 recante "Avvio del procedimento", il quale prevede che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice, a prescindere pertanto dall'effettiva accoglimento;
- l'articolo 6 recante "La verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del Codice e agli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175", il quale prevede:
- al comma 6.1 che l'Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016 ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore richiedente;
- al comma 6.2 che l'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo partecipato, che lo stesso abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- al comma 6.3 che ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;
- al comma 6.4 che l'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo dell'organismo partecipato, l'assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge;
- al comma 6.5 che l'Ufficio competente accerta che lo statuto dell'organismo partecipato preveda che oltre l'80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house;

- l'articolo 9 recante "Entrata in vigore", il quale prevede:
- al comma 9.1 che le linee guida entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (pubblicazione avvenuta nella G.U. n. 61 del 14 marzo 2017);
- al comma 9.2 che a partire da 90 giorni dopo l'entrata in vigore delle linee guida è possibile presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco, e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house:
- al comma 9.3 che fino alla data di cui al punto 9.2 i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del Codice;

VISTO ulteriormente il D.L. 18.10.2012 n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ed in particolare l'articolo 34 recante "Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni", il quale prevede al comma 20 che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, [--\_Hlk479451919--]l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

**RILEVATO** che pertanto, all'esito della puntuale analisi della normativa vigente applicabile, così come sopra descritta, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house sono i seguenti:

- 1. assenza di partecipazione di capitali privati nella società;
- 2. lo statuto della società deve avere come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune;
- 3. esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e cioè la sussistenza in capo al comune di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;
- **4.** oltre l'80 per cento delle attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;
- 5. valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonchè dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonchè di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- 6. affidamento del servizio effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

**RILEVATO** inoltre che non è necessaria la previa iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, prevista dall'art. 192 del Codice appalti e disciplinata dalle linee guida n. 7 dell'ANAC;

**CONSIDERATO** che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house GEA Spa, così come dettagliatamente illustrato nella relazione "ex articolo 34" allegata sub B alla presente delibera, e di seguito sintetizzato:

- 1. con riferimento all'assenza di capitali privati, si veda principalmente l'articolo 7 dello statuto della società recante "Possesso e trasferimento delle azioni", il quale afferma espressamente che "il capitale sociale deve essere interamente pubblico, allo scopo di realizzare il rispetto dei requisiti prescritti per il modello in house providing";
- 2. con riferimento alle attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune, si veda l'articolo 2 dello statuto della società recante "Oggetto sociale", il quale afferma che la società ha per oggetto l'esercizio delle attività comprese nella gestione globale dei servizi ambientali prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli enti soci e affidanti, con particolare riferimento al servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, che costituisce una fondamentale finalità istituzionale del Comune;
- 3. con riferimento al controllo analogo si vedano i seguenti atti, che consentono effettivamente ad ogni Comune socio, a prescindere dal numero di azioni detenute, di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi:
  - l'articolo 30 dello statuto recante "Diritti di controllo degli enti locali soci sulla società –
    Controllo analogo", il quale prevede che gli enti pubblici soci esercitano sulla società il
    controllo richiesto dall'ordinamento comunitario e dalla normativa nazionale,
    specificandone le modalità;
  - la vigente convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali;
- **4.** con riferimento alla percentuale di fatturato si veda in particolare la dichiarazione trasmessa da GEA Spa ed acquisita al protocollo comunale n. 6662 del 13.04.2017;
- 5. con riferimento alla congruità economica dell'offerta del soggetto in house si veda, per le motivazioni analitiche, la relazione di cui al successivo punto, ed il progetto per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti presentato da GEA Spa acquisito al protocollo comunale n. 6698 del 13.04.2017, da cui risulta:
  - la garanzia della conferma del sistema di raccolta dei rifiuti attualmente in atto, che si ritiene essere quello più opportuno;
  - una serie di miglioramenti nell'organizzazione del servizio;
  - una diminuzione dei costi rispetto a quanto attualmente corrisposto, stimata in circa il 6% annuo, pari a circa 41.000 euro annui;
- 6. con riferimento alla relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, si veda il già richiamato schema redatto ex articolo 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, allegato sub B alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, che sarà pubblicata sul sito internet del Comune così come prescritto dalla norma richiamata;

- che GEA Spa, nella veste di società a totale partecipazione pubblica, si configura quale società in house in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, sia per quanto riguarda l'attività gestionale svolta, sia per il modello di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale;
- che detta società persegue l'obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nei servizi pubblici, nell'ambito di una mission volta a esprimere un marcato ruolo pubblico nelle scelte gestionali relative al servizio sul territorio;
- che la predetta relazione ex articolo 34, comma 20, dimostra l'economicità e l'efficienza della gestione del servizio a mezzo di GEA Spa nel territorio di questo Comune, e ribadisce la sua conformità al diritto comunitario:
- che la relazione dimostra che le condizioni di svolgimento del servizio pubblico a mezzo di GEA Spa risultano migliorative, sia sotto il profilo economico sia della qualità, rispetto a quelle di attuale svolgimento del servizio pubblico nel territorio comunale, anche in considerazione dell'integrazione funzionale che viene a realizzarsi con i servizi pubblici svolti dalla società presso altri Comuni limitrofi a Prata di Pordenone;
- che la società, nei comuni serviti, ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati, dimostrando l'efficienza e l'efficacia del proprio operato con assoluto rispetto delle norme efferenti la tutela dell'igiene e della salute pubblica;
- che la società dispone di tutti i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per continuare la gestione del servizio, così come sarà disciplinato dal contratto di servizio;
- che la gestione del servizio pubblico di cui trattasi tramite la società in house GEA Spa consente di confermare il sistema di raccolta dei rifiuti attualmente in atto, rilevata la particolare esperienza della società in tale modalità, che si ritiene particolarmente efficace, con un costo pro capite tra i più bassi dell'intera provincia, che raggiunge una percentuale di raccolta differenziata che supera l'80% e riceve il gradimento della maggioranza dei cittadini, senza effettuare cambi drastici nel sistema di raccolta oggi in essere, come un porta a porta spinto, che potrebbe comportare dei disagi ai cittadini ed un possibile incremento dei costi, senza alcun vantaggio rispetto al sistema attuale;
  - che verranno apportati dei miglioramenti nell'organizzazione del servizio, come:
- l'attuazione di una serie di campagne di informazione e formazione per la sensibilizzazione e l'educazione ambientale sui temi della corretta gestione dei rifiuti e sulle modalità di raccolta che verranno attuate nel corso dell'affidamento:
- l'attivazione di una serie di controlli mirati;
- la gestione totale del Centro di raccolta, con l'informatizzazione degli ingressi con riconoscimento dell'utente tramite tessera sanitaria o badge e registrazione del rifiuto conferito;
- la riorganizzazione del Centro di raccolta a garanzia di un miglioramento del servizio per il Comune:
- l'armonizzazione dei contenitori e dei loro colori, rispettando la direttiva BS EN 16403 Waste management Waste visual elements, in caso di futuri acquisti di contenitori o attrezzature per la raccolta dei rifiuti.
- che la gestione in house si configura come la più opportuna anche in considerazione della peculiarità del servizio, in quanto deve essere continuo, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini; da tale principio ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza del cliente;

**RITENUTO** pertanto che l'affidamento a GEA Spa rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, rilevati i positivi aspetti economico finanziari e tecnico operativi dello svolgimento del servizio in capo alla società;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 25 bis, del D.L. 23.12.2013 n. 145, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 21.02.2014, n. 9 secondo cui "gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012 n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicare nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio";

**CONSIDERATO** che ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto si rende necessario approvare una serie di atti, fra cui i seguenti:

- 1. lo statuto di GEA Spa, e a tal fine si rileva:
  - il vigente statuto di GEA Spa, sottoscritto con atto rep. n. 65696/29262, allegato sub "B", dell'11 maggio 2016 a firma del notaio Gaspare Gerardi di Pordenone, allegato sub C) alla presente delibera,
  - il già citato D.Lgs. 175/2016 che impone alle società a controllo pubblico di aggiornare i propri statuti alle nuove disposizioni precisate dal decreto stesso;
  - lo schema di statuto adeguato alle disposizioni del decreto legislativo n. 175/2016, già predisposto, allegato sub D) alla presente delibera;
  - l'approvazione da parte del comune di Pordenone, che detiene il 96,876% del capitale sociale, con propria deliberazione consiliare n. 2 adottata il 26.01.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, delle modifiche statutarie della società, così come prescritto dal D.Lgs. 175/2016;
  - la presa d'atto del nuovo statuto da parte del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni (CRC) nella riunione tenutasi in data 20.02.2017;
- 2. la vigente "Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali", allegata sub E) alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **3. il contratto di servizio** tra il comune di Prata di Pordenone e GEA Spa per l'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, allegata sub F) alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che GEA S.p.a., come peraltro risultante dalla dichiarazione della società acquisita al protocollo comunale n. 6662 del 13.04.2017, GEA:

- nel triennio 2013/2014/2015 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - gestisce un servizio di interesse generale;
  - non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei cinque esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

**CONSIDERATO** che, fermo restando le scadenze previste dalla normativa vigente, ed in particolare dal già richiamato articolo 25 della L.R. 5/2016, si ritiene opportuno stabilire quale termine di durata dell'affidamento l'anno 2030, in quanto tale scadenza:

- consente di omogeneizzare le scadenze degli affidamenti con gli altri comuni soci, e segnatamente il comune di Pordenone, socio maggioritario con circa il 97 % delle azioni;
- è funzionale ad una corretta programmazione pluriennale della gestione del servizio, che necessita di strutture ed investimenti;

**CONSIDERATO** pertanto opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, acquisire partecipazioni della società GEA Spa ed affidare in house alla medesima società il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari, e pertanto indicativamente dal 01.06.2017;

**VISTO** l'articolo 42 recante "Attribuzioni dei consigli", comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il consiglio ha competenza relativamente all'organizzazione dei pubblici servizi, alla costituzione di istituzioni e aziende speciali, alla concessione dei pubblici servizi, alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali, all'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

#### PRESO ATTO:

- che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2016 "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", mediante pubblicazione sul sito del Comune per sette giorni consecutivi;
- che entro la scadenza fissata alle ore 13.00 del 20.04.2017 non risultano pervenute osservazioni;

**ACQUISITO** il parere favorevole da parte dell'organo di revisione contabile, allegato sub G) alla presente delibera;

**ACQUISITO** il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del responsabile dell'area urbanistica, edilizia ed ambiente, e di regolarità contabile da parte del responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**UDITO** l'intervento del Sindaco che illustra la proposta di delibera in oggetto;

**UDITA** la relazione del dott. Luca Mariotto, rappresentante della Società GEA Spa;

**UDITI** altresì gli interventi riportati nel verbale di seduta relativo all'odierna adunanza;

**CON** la seguente votazione, resa in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti: favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Giacomet), astenuti 6 (Belfanti, Rossetto Walter, Pigozzi, Puiatti M., Vedovato, Gasparotto)

#### **DELIBERA**

- **1. Di richiamare** integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- **2.** Di deliberare l'adesione al capitale di GEA Gestioni Ecologiche Ambientali Spa con sede a Pordenone, attraverso l'acquisizione di una quota delle azioni della società pari a n. 256, per una spesa complessiva indicativa di euro 1.253,48.
- **3. Di affidare** in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società in house GEA Gestioni Ecologiche Ambientali Spa con sede a Pordenone.

- **4. Di stabilire** che l'affidamento del servizio avverrà a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari, e pertanto indicativamente dal 01.06.2017 e fino al 31.12.2030, ferme restando le scadenze di legge previste dalla normativa vigente, ed in particolare dall'articolo 25 della L.R. 5/2016.
- **5. Di stabilire** che lo svolgimento del servizio avverrà con le modalità di cui al "progetto per la gestione integrata dei rifiuti urbani" presentato da GEA ed acquisito al protocollo comunale n. 6698 del 13.04.2017, così come indicate nel contratto di servizio allegato sub F) alla presente delibera, e per un importo presuntivo di euro 586.897,25 annui (IVA esclusa) ed euro 645.586,98 annui (IVA compresa).
- **6. Di approvare** i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
  - a. la relazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società GEA Gestioni Ecologiche Ambientali Spa da parte del comune di Prata di Pordenone (All. sub A);
  - b. la relazione tecnico economica per l'espletamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 (All. sub B), che dimostra l'efficienza e l'economicità della gestione a mezzo di GEA Spa e la conformità al diritto comunitario e nazionale;
  - **c.** il vigente statuto di GEA Spa (All. sub C);
  - **d.** lo statuto di GEA Spa contenente gli adeguamenti apportati in recepimento delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, in modifica dello statuto vigente (All. sub D);
  - e. la "convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali", stipulata ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 tra i comuni soci di GEA Spa (All. sub E);
  - f. il contratto di servizio (All. sub F).
- **7. Di stabilire** che si potranno apportare al testo degli atti di cui al precedente punto 6 modifiche non sostanziali finalizzate all'emendamento di eventuali errori ed alla comune definizione dell'atto.
- **8. Di prendere atto** del parere favorevole espresso dall'organo di revisione contabile, allegato sub G) alla presente delibera.

#### 9. Di dare atto:

- che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2016 "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", mediante pubblicazione sul sito del Comune per sette giorni consecutivi;
- che entro la scadenza fissata alle ore 13.00 del 20.04.2017 non risultano pervenute osservazioni;
- **10. Di dare mandato** ai competenti organi ed uffici comunali di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione, inerenti e conseguenti.
- **11. Di disporre** le pubblicazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare le seguenti trasmissioni:
  - alla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per Friuli Venezia Giulia;
  - all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
  - all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, attraverso l'indirizzo "osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it";

all'ANAC, per adempimenti di cui alle linee guida 7.

Inoltre, considerata l'urgenza, con separata votazione resa in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti: favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Giacomet), astenuti 6 (Belfanti, Rossetto Walter, Pigozzi, Puiatti M., Vedovato, Gasparotto),

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

# PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 13 aprile 2017

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. F.TOARCH. LUCIANO LIUT

# PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 14 aprile 2017

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO

## Il Presidente F.to FAVOT DOTT, DORINO

## Il Segretario F.to PEDRON DOTT. MASSIMO

### ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio il 26/04/2017, ove vi rimarrà a tutto il 11/05/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Comune di Prata di Pordenone, lì 26/04/2017

Il Responsabile della Pubblicazione F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER

## ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/04/2017, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'Esecutività F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.